

Paolo Biavati

# ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Quarta edizione aggiornata

AGGIORNAMENTO N. 1

*2 maggio 2019*

Bononia University Press

L'editore mette a disposizione sul sito [www.buonline.com](http://www.buonline.com) nella sezione **materiali didattici** i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.

Bononia University Press  
Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232 882  
fax (+39) 051 221 019

[www.buonline.com](http://www.buonline.com)  
email: [info@buonline.com](mailto:info@buonline.com)

© 2011, 2013, 2016, 2018 Bononia University Press

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

ISBN: 978-88-6923-328-9

Impaginazione: Design People (Bologna)

Prima edizione: settembre 2011  
Seconda edizione: settembre 2013  
Terza edizione: giugno 2016  
Quarta edizione: giugno 2018

## AGGIORNAMENTO N. 1

*2 maggio 2019*

### **Le novità normative dell'inizio della XVIII legislatura**

L'inizio della XVIII legislatura, seppure caratterizzato dall'annuncio di una rilevante riforma del processo civile, ha visto realizzare, nel primo anno, alcune misure minori, che di seguito si commentano. Devono essere ricordate anche due importanti sentenze della Corte costituzionale.

Di maggiore impatto è l'introduzione nel codice di procedura civile, con la l. n. 31 del 12 aprile 2019, delle nuove norme in tema di azione di classe (artt. da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*). A queste disposizioni sarà dedicato uno specifico aggiornamento.

#### **1. Le modifiche al processo di esecuzione forzata per espropriazione (v. Argomenti nn. 98 e 103)**

Con la l. n. 12 del giorno 11 febbraio 2019, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, sono state apportate modifiche a tre norme del codice di procedura civile, concernenti il processo di esecuzione forzata per espropriazione.

Il legislatore ha effettuato questo intervento a tutela di persone in condizione disagiata, per rendere meno gravosi gli effetti di una esecuzione forzata a loro carico. In particolare, è rafforzata la protezione dei debitori che si vedano espropriata la casa di abitazione. È evidente che, nel contempo, ciò ha reso meno efficace (in misura corrispondente) la tutela del ceto creditorio.

A) In primo luogo, sono stati modificate, a favore dell'esecutato che chiede la conversione del pignoramento, alcune disposizioni previste dall'art. 495 c.p.c. (v. Argomento n. 98). La somma che l'esecutato deve depositare in cancelleria a pena di inammissibilità dell'istanza di conversione scende da un quinto a un sesto dell'importo dovuto. La rateizzazione del pagamento può essere concessa per un arco di quarantotto mesi (e non di trentasei, come finora). Infine, la sanzione della decadenza in caso di ritardo nel versamento della rata mensile viene comminata se il ritardo è superiore a trenta giorni (e non più a quindici).

B) Una seconda modifica concerne l'art. 569 c.p.c., in tema di vendita immobiliare, ma è ancora funzionale all'istituto della conversione (v. Argomenti nn. 98 e 103).

Nel corpo della norma (che per il resto è invariata) viene aggiunto un comma, secondo cui, una volta fissata la data dell'udienza di vendita immobiliare, entro i trenta giorni precedenti il creditore procedente e i creditori intervenuti hanno l'onere di depositare un atto di riepilogo del credito a quella data. Il credito era già stato indicato in atto di precetto e negli atti di intervento: occorre aggiornarlo, indicando interessi e spese maturati e detraendo eventuali pagamenti parziali ricevuti. Questo atto di riepilogo deve essere sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato.

Se questa formalità viene omessa, agli effetti della liquidazione della somma in sede di istanza di conversione, il credito resta fissato nella misura precisata negli atti di precetto e di intervento, maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale e delle spese successive. L'eventuale omissione non dà luogo a una perdita del maggior credito, ma ne comporta la non computabilità in sede di conversione, con rilevanti conseguenze pratiche.

Lo scopo è quello di facilitare il debitore esecutato, rendendo meno agevole per i creditori sommare gli interessi, specialmente (si pensi alle banche, in sede di erogazione di mutui) se pattuiti in misura extralegale, in relazione alla conversione.

C) La terza e più significativa modifica concerne le disposizioni sulla custodia dell'immobile pignorato (v. Argomento n. 103).

Fino ad ora, il debitore esecutato doveva lasciare l'immobile pignorato in contestualità con la nomina del custode, salvo diverso provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. prevede invece, al terzo comma, che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell'immobile (e delle sue pertinenze) fino al decreto di trasferimento (che, si ricorda, è l'atto finale dell'espropriazione immobiliare, in quanto traslativo della proprietà a favore dell'acquirente) e, all'ottavo comma, che non si può ordinare il rilascio dell'immobile pignorato, se abitato dal debitore e dai suoi familiari, fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

La situazione, quindi, si rovescia. Solo in casi tassativi si avrà un rilascio anticipato: quando, cioè, l'esecutato ostacoli il diritto di visita dei potenziali acquirenti, quando colposamente non mantenga l'immobile in buono stato di conservazione o quando non adempia agli altri obblighi che la legge pone a suo carico. Se autorizzato dal giudice dell'esecuzione, il debitore può dare in locazione l'immobile pignorato.

Tutto questo non vale se il debitore non vive nell'immobile: in questo caso, si ritorna alla regola della liberazione immediata.

Indubbiamente, la nuova formulazione, se da un lato tutela maggiormente il debitore rispetto ad un bene primario come la casa, dall'altro lato potrebbe complicare la commerciabilità dell'immobile (che comunque viene acquistato occupato) e quindi ritardare la realizzazione del credito dell'esecutante e dei creditori intervenuti. Il senso della novella va nella direzione opposta all'ultima (in ordine di tempo) modifica della norma, che risale appena al 2016.

Si aggiunga che il nuovo testo dell'art. 560 modifica ancora una volta le disposizioni procedurali per il rilascio. Viene abolito il dettagliato quarto comma della precedente versione e ci si limita a dire che il giudice ordina (quando occorre) la liberazione dell'immobile, sentiti il debitore e il custode. Ci si può chiedere, dunque, se

l'attuazione dell'ordine di rilascio spetti informalmente al custode anche a mezzo della forza pubblica (come in precedenza), oppure se ritorni in gioco l'applicazione delle norme sull'esecuzione per rilascio, *ex artt.* 605 c.p.c. Ragioni sistematiche fanno propendere per la prima soluzione.

Del resto, anche per le modalità del diritto di visita degli acquirenti non viene riprodotta la disposizione del previgente quinto comma, ma ci si limita a dire che tali modalità sono disciplinate dall'ordinanza che dispone la vendita, *ex art.* 569 c.p.c.

## **2. Modifiche in materia di riconoscimento della protezione internazionale (v. Argomenti nn. 78-79)**

Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, è intervenuto anche in tema di disposizioni processuali.

Allo stato, il quadro è il seguente. Le controversie relative ai provvedimenti amministrativi che negano al richiedente lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale (nuova denominazione, in chiave restrittiva, dei permessi per ragioni umanitarie) sono soggette al rito camerale speciale, di cui alla l. n. 46 del 2017. Invece, le controversie relative ai permessi per casi speciali (vittime di violenza, situazioni di calamità nel paese di origine e altre ipotesi delineate dalla nuova normazione) sono assoggettate al rito sommario c.d. secco, come disciplinato dal d. lgs. n. 150 del 2011.

## **3. Sentenze della Corte costituzionale**

E' bene tenere presente due importanti sentenze della Corte costituzionale, che hanno interessato la nostra materia.

La sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l. Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) nella parte in cui esclude che la domanda di equa riparazione possa essere proposta mentre ancora pende il giudizio presupposto, quando questo, sia pure non ancora concluso, si sia già protratto oltre i limiti della ragionevole durata. La Consulta si è determinata così, perché la norma comportava una eccessiva limitazione del diritto di azione (v. Argomento n. 36-V).

La sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (art. 16-*septies* del d. l. n. 179 del 18 ottobre 2012 e successive conversione in legge e modificazioni), nella parte in cui fissava alle ore 21 il termine orario per effettuare notifiche telematiche entro quella giornata. La norma è stata giudicata irrazionale e quindi una notifica si deve considerare eseguita in giornata, se effettuata entro le 24. Ovviamente, ciò vale per gli effetti riconducibili al notificante, mentre per il destinatario la notifica è ricevuta alle ore 7 del giorno successivo (in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione) (v. Argomento n. 33).